"L'ARCHEOLOGO ESISTE"
L'ARCHEOLOGIA PREVENTIVA E LO STATO DELLA QUESTIONE

DOCUMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI
IN MERITO ALL' ARCHEOLOGIA PREVENTIVA (DICEMBRE 2010)

L'ANA ribadisce profonda preoccupazione per gli eventi in atto relativamente alle modalità di iscrizione e tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati alle attività di archeologia preventiva previste dal D.Lgs. 163/2006 e per la grande confusione che si è venuta a creare sull'argomento. Proviamo a fare chiarezza e a riassumere i punti salienti della questione; per tutti coloro i quali vogliano farsi un'idea rimandiamo ai principali comunicati diffusi negli ultimi mesi (http://www.archeologi.org/web/news.asp?id=641; http://www.archeologi.org/web/news.asp?id=640; http://www.archeologi.org/web/news.asp?id=623; http://www.archeologi.org/web/news.asp?id=515; http://www.archeologi.org/web/news.asp?id=459;

1. Il Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ovvero le norme sull'archeologia preventiva (artt. 95 e 96).

Il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) prevede che gli interventi di archeologia preventiva per la realizzazione delle opere pubbliche debbano essere eseguiti in sede di progettazione preliminare.

In particolare, l'art. 95 del decreto, comma 1, prescrive che "*le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia*".

Al successivo comma 2 la legge prescrive che "*Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati*".

Commentiamo il dettato della legge. "*Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito* ***un apposito elenco****, reso accessibile a tutti gli interessati* (stazioni appaltanti, imprese, etc. che hanno interesse a **consultarlo**) *degli istituti archeologici universitari e dei soggetti* (di cui al comma 1, ovvero: i soggetti in possesso della necessaria qualificazione, cioè diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia).

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco (modalità di iscrizione, scadenze, etc.), *comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati* (che sono quelli, per la legge, indicati dal comma 1, ovvero: i dipartimenti archeologici delle università e i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia).

Pertanto il Ministero, anche con riferimento a quanto precisato nel D.M.60/2009 (regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto all'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, G.U. 15/06/2009 n. 136) avrebbe dovuto indicare criteri e modalità di tenuta dell'elenco in ottemperanza al dettato della legge.

Su una prima stesura del regolamento, emanata nel 2006, si espresse negativamente il Consiglio di Stato in vari punti, ed in particolare laddove indicava, come necessario, il parere anche del Ministero di Grazia e

Giustizia, in quanto competente su albi e profili professionali (parere che non era stato richiesto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali) infatti detto elenco, in totale assenza di un albo o di altra normativa che definisse il profilo professionale dell'archeologo, avrebbe assunto un'importanza determinante per la definizione professionale della categoria.

Il decreto, nella stesura definitiva poi approvata (il già citato D.M. 60/2009) acquisisce infatti il parere del Ministero di Grazia e Giustizia, che dunque attesta che la legge non è in contrasto con la normativa vigente in fatto di albi e definizione di professioni.

2. L'importanza dell'art. 95 del D. Lgs. 163/2006 sull'archeologia preventiva

L'aspetto evidenziato dal Consiglio di Stato è altamente significativo. Nella totale mancanza di normativa **l'articolo 95 è infatti l'unica norma di legge che definisce oggi, sia pure limitatamente ai titoli e alle mansioni più elevate, la figura professionale dell'archeologo**. Stabilisce soprattutto che per svolgere attività archeologiche è necessario essere in possesso di titoli idonei che sono quelli caratteristici della figura professionale dell'archeologo, aspetto che prima di tale legge non era mai stato definito. Sino a quel momento per prassi il Ministero e le sue strutture periferiche si riservavano di volta in volta decidere chi fosse o meno in possesso dei requisiti atti ad una determinata attività.

Per questo motivo **la mancata applicazione dell'art. 95 e del suo regolamento, dovuta alla pubblicazione da parte del MiBAC di modalità difformi dal dettato della legge e contrarie allo spirito della stessa, smantella per la categoria degli archeologi (e non certo solo a quelli in possesso di specializzazione o dottorato) l'unica fonte giuridica utile alla definizione della professione**. È infatti evidente che se per alcune attività archeologiche si definisce per legge l'obbligatorietà di determinati requisiti, è implicitamente definito che qualunque attività archeologica dovrà essere svolta da figure in possesso di titoli di studio e *curricula* adeguati al tipo di attività da realizzare.

Infatti, nel successivo art. 96 che indica, nella seconda fase di esecuzione delle attività di verifica preventiva, le attività di scavo, **la legge correttamente non comprende le attività di scavo archeologico come di esclusiva competenza dei soggetti di cui all'art. 95, comma 1**.

3. Un po' di storia.

È da più di trent'anni che l'esigenza della definizione della professione di archeologo si fa sentire, in modi e tempi diversi. Questo perché dare ordine e sbocco ad un'attività della quale da un lato c'è una forte richiesta sul mercato, e dall'altro la mancanza di regole e di cattive prassi mantiene nel precariato, nello sfruttamento e nell'illegalità più assoluta (al punto che i giovani archeologi, davanti alle cattive, pessime prassi di reclutamento e di affidamento incarichi, possono finire per pensare che quello vigente sia l'unico modo esistente per lavorare), resta ancora un'esigenza insopprimibile.

Con l'art. 95, finalmente, è comparsa nella legislazione italiana una norma di legge che potrebbe contribuire a legittimare la figura dell'archeologo. Insieme, anche il riconoscimento dei titoli di studio faticosamente acquisiti, sul cui significato effettivo ogni archeologo si interroga, chiusi in *curricula* di decine e decine di pagine che non trovano riconoscimento concreto nel mondo del lavoro.

Finalmente emerge la differenza fra attività di esecuzione e attività di progettazione, come quelle dell'archeologia preventiva, per le quali si richiedono titoli e competenze più elevati. Finalmente si stabilisce l'istituzione di un elenco di professionisti redatto a norma di legge, in piena trasparenza, senza lobbies, sistemi di raccomandazione, senza la possibilità dell'ingiustificato e discrezionale depennamento di nessuno dei nominativi degli aventi i requisiti. Finalmente si ha la possibilità per i committenti, pubblici e privati, di accedere ad un elenco di nominativi qualificati ai quali fare riferimento senza intermediazioni, come in ogni altra professione.

L'elenco apre, inoltre, la strada alla possibilità di far discendere da questa norma analogamente elenchi anche per tutti gli archeologi in possesso di titoli di studio, competenze e requisiti diversi (laurea quadriennale, specialistica e anche laurea triennale: un titolo che, dal momento che esiste ed è riconosciuto dalla Comunità Europea, deve trovare un adeguata collocazione nel mondo del lavoro) a seconda delle mansioni da svolgere e tutte delle attività oggetto della disciplina, che oggi non si limitano solo né all'archeologia preventiva, né alla mera attività di scavo, ma includono tutte quelle attività oggetto della professione di archeologo. L'elenco, nella formulazione originaria, avrebbe costituito una garanzia per i

committenti, pubblici e privati, che disponevano di uno strumento trasparente per la selezione di professionisti qualificati, evitando così intermediazioni di sorta che rischiano di generare ambiguità e clientele. Ma avrebbe rappresentato una garanzia anche per i professionisti, la cui qualificazione veniva certificata a livello nazionale, sulla base di requisiti chiari e univoci. **Come è noto, l'Associazione Nazionale Archeologi da anni si batte per l'istituzione di un elenco nazionale che comprenda tutti gli archeologi e che ne certifichi la qualificazione**

Purtroppo anche stavolta, come ogni volta che ci si avvicina davvero alla definizione della professione di archeologo tramite uno strumento legislativo, spunta sempre qualcuno che, per un motivo o per l'altro, si oppone alla definizione e al riconoscimento legislativo della professione.

È già successo nel 1993, quando una proposta di legge per l'istituzione dell'ordine degli archeologi fu fatta vergognosamente cadere ad un passo dall'approvazione; di nuovo nel 1997, dove una nuova proposta per l'istituzione dell'ordine professionale non passò; ancora nelle piattaforme sindacali del 2000 che fallirono perché, anch'esse, non badavano al solo punto reale e fondamentale della questione, quello dell'identità professionale, ma unicamente alla stabilizzazione di alcuni precari e agli aspetti contrattuali (importantissimi, ma impossibili da applicare senza una definizione della professione a monte).

Tutto questo è già successo ancora tante altre volte e guarda caso succede oggi, con motivazioni diverse ma sempre le stesse: in sintesi, **non si vuole mai che qualcuno scriva chiaramente chi è l'archeologo, o meglio: che L'ARCHEOLOGO È**.

E qui parte la confusione, la mistificazione persino da parte di alcuni archeologi ed associazioni di archeologi che non vogliono il riconoscimento e la definizione legislativi della professione e che chiedono l'unica norma di legge che ci tutela sia smantellata. Questo significa fare in modo che tutto continui così come è ora, che il calderone sia indifferenziato e che la manovalanza da sfruttare di operai specializzati, di collaboratori esterni, di precari senza nome, di cervelli, professionalità e competenze senza nome, non manchi mai per continuare a sostenere un sistema che senza questa manovalanza crollerebbe a picco.

4. Chi ha paura dell'art. 95?

Altri hanno già espresso il proprio plauso per la pubblicazione di un elenco che, in totale dispregio di quanto previsto dalla legge, inserisce nello stesso soggetti, che la legge non include in alcun modo fra quelli abilitati alla raccolta della documentazione preliminare ai fini della stesura del progetto di indagine di archeologia preventiva per la costruzione di un'opera pubblica.

Alcune associazioni ritengono tali attività di scarsa entità e complessità, tali addirittura da non dovere richiedere una specializzazione o un dottorato, esprimendo addirittura "grande soddisfazione" per una "grande vittoria", rappresentata dalla seconda circolare della Direzione Generale, laddove si precisa che l'elenco "non ha carattere obbligatorio, ma è da considerarsi utilmente consultivo, recuperando lo spirito originario con cui era stato ideato".

Premesso che, secondo un elementare principio giuridico, le circolari ministeriali e i pareri degli uffici legislativi non possono certo sovvertire lo spirito di norme gerarchicamente superiori, la circolare ministeriale, per quanto confusa, va intessa senz'altro in questo modo: che tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 95, comma 1 del Dlgs. 163/2006, <u>e solo costoro</u>, <u>quand'anche non iscritti all'elenco</u>, possono ricevere incarichi di Archeologia Preventiva, <u>proprio perché in possesso dei requisiti</u>. Solo una lettura superficiale o poco avveduta potrebbe lasciar credere che una circolare della Direzione Generale possa invalidare i criteri stabiliti dalla legge.

Come ben sanno gli archeologi italiani, in particolare chi svolge attività di archeologia preventiva, chi firma la relazione finale di VIARC ha un alto grado di responsabilità individuale nell'affermare la presenza o l'assenza di rischio archeologico in un'area sulla quale dovrà sorgere un'opera pubblica.

Come Associazione Nazionale Archeologi rifiutiamo una logica "a ribasso" sulla qualità della tutela del patrimonio archeologico, rifiutiamo un sistema che sottoimpieghi gli archeologi, un sistema che rigetti come inutili i titoli di studio post-laurea e l'esperienza professionale acquisita. Prospettiamo, invece, un mondo del lavoro e della professione in cui da un lato sia data dignità lavorativa e professionale ad ogni archeologo, dall'altro sia data a ciascuno la prospettiva di una crescita nella professione, in cui siano tutelate e valorizzate tutte le competenze e i titoli ed in cui ciascun archeologo abbia la possibilità di lavorare al livello che merita in base alle proprie competenze.

5. La posizione dell'ANA.

L'ANA ha da sempre ribadito l'importanza del riconoscimento giuridico della figura professionale dell'archeologo. E in questo senso andava la proposta di legge Madia et alii del 2008 per l'inserimento della figura professionale dell'archeologo all'interno del Codice dei beni culturali, così come già avvenuto per i restauratori. Ma la proposta di legge resta ferma e non va avanti.

Quanto alle modalità di tenuta dell'elenco dell'archeologia preventiva prescritte dalle relative legge e regolamento, esse sono state completamente disattese dal Ministero, che il 24 settembre u.s. ha provveduto a pubblicare sul suo sito un elenco e modalità di iscrizione allo stesso in totale difformità da quanto prescritto dal D. Lgs. 163/2006, art. 95, commi 1 e 2.

Prendiamo atto del fatto che:

- Il MiBAC ha creato un elenco con caratteristiche difformi da quanto prescritto nella legge, dando l'impressione di avere più a cuore le istanze dei datori di lavoro piuttosto che dar seguito naturale alla legge;

- A difesa del D. Lgs. 163/2006 e di una corretta applicazione dell'art. 95, commi 1 e 2, un gruppo di archeologi della Sardegna e del Lazio iscritti all'ANA e dalla stessa appoggiati ha presentato ricorso al TAR del Lazio affinché le modalità di accesso all'elenco dei soggetti abilitati alle attività di archeologia preventiva avvengano così come la legge prescrive.

L'ANA pertanto si rivolge a tutti gli archeologi, a prescindere dalla loro collocazione come liberi professionisti, funzionari di Soprintendenza, ricercatori, docenti universitari o quant'altro invitandoli a sostenere le istanze dell'Associazione.

- **Sì all'approvazione di una legge che definisca l'identità e il profilo professionale dell'archeologo all'interno del Codice dei beni culturali o comunque tramite lo strumento legislativo;**
- **Sì all'applicazione dell'art. 95 così come prescritto dalla legge e dal regolamento per le attività di archeologia preventiva con la creazione di un elenco che applichi la legge e valorizzi i titoli di studio;**
- **Sì alla creazione di un altro elenco nazionale che comprenda tutti gli archeologi, almeno in possesso del diploma di laurea, che da anni con diverse modalità svolgono questa professione;**
- **Sì alla cultura della legalità, all'ascolto democratico di tutte le istanze e di tutte le rappresentanze della categoria;**
- **Sì al fatto che le Soprintendenze Archeologiche assumano finalmente il ruolo di controllo degli atti e delle modalità, come del resto fanno le Soprintendenze ai Beni Architettonici nei confronti delle altre figure professionali a noi affini e con le quali quotidianamente ci confrontiamo all'interno dei diversi tavoli progettuali ed esecutivi;**

- **NO al permanere dell'indeterminatezza dei ruoli, dello sfruttamento degli archeologi da parte di soggetti che ne umiliano competenze e professionalità e ne rendono precaria la condizione**
- **NO agli incarichi non trasparenti che turbano le regolari dinamiche del mondo del lavoro ed il rapporto con i committenti;**
- **NO all'ingerenza nelle retribuzioni degli archeologi, la cui definizione spetta ai professionisti e alle associazioni che democraticamente li rappresentano e non certo a gruppi o commissioni unilaterali che non hanno alcuna rappresentatività, conoscenza né competenza in materia.**